

TRIBUNALE DI VERONA

In funzione di giudice del lavoro

**Ricorso ex art 414 c.p.c. con istanza di notificazione ai sensi dell'art.
151 c.p.c.**

CONDEMI FABIO FORTUNATO, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 3/07/1982 e residente a Pergine di Valsugana (TN), Via Paludi 50 c.f. *CNDFFR82L03F112Z* rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Antonio Rosario Bongarzone *BNGNNR65E08I838T* e dall'avv. Paolo Zinzi, *ZNZPLA88L16D810T* nella qualità di professionisti designati dal ricorrente in virtù di specifico mandato conferito alla società "*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*" con sede legale Via Siracusa 5 - 03036-Isola del Liri (FR) C.F. e Partita Iva *03021460609* nonché dall'Avv. l'avv. Silvia Panzeri, del foro di Milano, c.f. *PNZSLV84E62G856OI*. difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax *0776809862* o indirizzo di posta elettronica pec:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

silvia.panzeri@milano.pecavvocati.it

avv.paolozinzi@pecavvoticassino.it

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

- Ufficio scolastico regionale per il Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

- Ambito territoriale di Verona, in persona del legale



rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato

- resistenti

In breve.

Il ricorrente impugna, con il presente ricorso, il punteggio attribuito in sede di mobilità 2020/2021 nella parte in cui non gli è stato riconosciuto, integralmente, il punteggio spettante per lo svolgimento del servizio pre-ruolo presso le scuole della provincia Autonoma di Trento.

Il Ministero, infatti, ha riconosciuto tale servizio come attività prestata presso Pubbliche amministrazioni o Enti Pubblici, anziché come servizio prestato presso la propria area di appartenenza.

La questione giuridica è stata già risolta dal Consiglio di Stato addirittura su un ricorso presentato dal sig. Condomeni.

Nella decisione ecisione afferente la singola posizione del sig. Condemi che ha accolto il ricorso presentato dal ricorrente *“con riconoscimento a tutti gli effetti del servizio pre ruolo svolto dallo stesso nelle province di Trento”* (cfr. parere decisorio Consiglio di Stato n. 1996/2018).

FATTO

- 1) Il ricorrente è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto di lavoro in quanto inserito nella graduatoria permanente degli aspiranti al ruolo in qualità di personale A.T.A per il profilo professionale di assistente amministrativo; (doc. 1)
- 2) come risulta dal contratto sottoscritto, il ricorrente ricopriva la posizione n. 3 in graduatoria con il punteggio di 50,5;
- 3) per effetto di ciò il signor Condemi è stato assegnato su



sede provvisoria per l'anno scolastico 2019/2020 presso l'istituto Tecnico Industriale "Guglielmo Marconi", sito in Verona Via P. le R. Guardini 1;

4) in data 23/04/2020 il ricorrente presentava domanda di trasferimento provinciale per il personale A.T.A per l'anno 2020/2021, la domanda veniva regolarmente protocollata al numero MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.0810456.23-04-2020 (doc. 2);

5) successivamente, in data 27/04/2020 presentava altresì domanda di trasferimento interprovinciale per il personale A.T.A per la provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2020/2021, la domanda veniva regolarmente protocollata con numero MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS. 0823479.27-04.2020 (doc. 3);

6) In seguito alla presentazione delle domande di trasferimento (cfr doc. 2-3), l'ufficio scolastico provinciale provvedeva a comunicare al ricorrente il punteggio preso in considerazione ai fini della valutazione della domanda (doc. 4)

7) Tuttavia, del tutto inaspettatamente, per entrambe le domande presentate, non venivano considerati gli anni 7 e mesi 8 di servizio pre – ruolo svolto alle dipendenze della provincia autonoma di Trento come servizi prestati nell'area di appartenenza (punto 3 doc. 4), ma venivano computati al punto 7 (numero di anni e mesi di servizio prestato in pubbliche amministrazioni o enti locali);

8) Per effetto di tale erronea valutazione degli anni pre ruolo dichiarati, il ricorrente risultava avere, per quanto concerne la



domanda relativa al trasferimento provinciale, 24 punti (di cui 8 del servizio pre ruolo), mentre per quanto concerne la domanda relativa al trasferimento interprovinciale, 64 punti (in aggiunta ai 24 punti base erano stati riconosciuti 16 punti per la presenza di figli, e punti 24 per il ricongiungimento con il coniuge);

9) In data 25 maggio 2020 il ricorrente ha inviato agli uffici di competenza un reclamo con la quale segnalava l'errata valutazione del servizio pre - ruolo svolto motivando lo stesso sulla base della **mancata applicazione del parere decisorio del consiglio di stato n. 1996/2018 la quale, si esprimeva favorevolmente all'accoglimento del ricorso presentato dal ricorrente, con riconoscimento a tutti gli effetti del servizio pre ruolo svolto dallo stesso nelle province di Trento;** (doc. 5)

10) A riscontro del reclamo presentato, (doc. 6) l'ufficio scolastico ha confermato la legittimità della propria condotta ritenendo di aver correttamente applicato il punteggio inquadrandolo nei titoli valutabili di cui al punto c dell'allegato E Tabella A.1 delle tabelle di valutazione dei titoli dei servizi allegate al C.C.N.I mobilità (doc. 7);

11) L'amministrazione scolastica, in sostanza, ha ritenuto che il Consiglio di Stato avesse *"riconosciuto il servizio prestato esclusivamente per l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti relative al personale A.T.A sulla base dei bandi per soli titoli finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato"* (cfr. doc 6)

12) Per meglio comprendere l'intera vicenda e la conseguente fondatezza delle ragioni del ricorrente, si precisa che nel mese di giugno 2015 il signor Condemi aveva presentato ricorso



al Presidente della Repubblica (doc. 8) avverso l'ordinanza del ministro dell'istruzione, n. 21 del 23.2.2009, prot. N. 2414, nonché avverso tutti gli atti connessi e conseguenti;

13) In seguito a ciò il Consiglio di Stato con parere n. 01996/2018 del 1/08/2018 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso presentato dal ricorrente, per effetto del quale il Presidente della Repubblica con proprio decreto n. 1524 del 23.10.2018, ha definitivamente accolto le domande del signor Condemi riconoscendo di conseguenza gli anni di servizio pre ruolo svolti nell'ambito della provincia di Trento; (doc. 9)

14) In ottemperanza al provvedimento sopra citato il MIUR con decreto n. 683 del 13.03.2019, ha definitivamente inserito il signor Condemi Fabio Fortunato nelle graduatorie permanenti provinciali con punti 39;

15) Ad oggi, in seguito al successivo aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali del 12.07.2019, il ricorrente si vedeva riconoscere altri 11,50 punti per i servizi prestati, per un totale complessivo di punti 50,50, come risulta sia dal contratto di lavoro che dalle graduatorie (doc. 10);

16) Considerato il mancato riconoscimento dei punti realmente spettanti, il signor Condemi Fabio Fortunato si vede costretto ad agire in giudizio per ottenere la tutela dei suoi diritti e il riconoscimento, anche per la domanda di trasferimento provinciale e interprovinciale presentata, dei punti spettanti, per i seguenti motivi:

IN DIRITTO

PREMESSA IN ORDINE ALLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di



azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., e dell'Ufficio scolastico, trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui "competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore o l'ultima sede a cui era addetto, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso. La sede attuale di servizio della ricorrente è l'Istituto Tecnico



Industriale “Guglielmo Marconi”, sito in Verona, Via Piazzale R. Guardini 1

I

*SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA CONDOTTA
DELL'AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE
PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE*

Come ampiamente indicato nella parte in fatto, l'amministrazione ha inquadrato gli anni di servizio pre ruolo svolti dal ricorrente non come servizio prestato nel profilo di attuale appartenenza (punto 3 domanda mobilità), ma come servizio svolto alle dipendenze di altre amministrazioni pubbliche o enti locali. Tale condotta, che in alcun modo ha preso in considerazione il parere decisorio del Consiglio di Stato (cfr doc. 9) nonché il conseguente decreto del Presidente della repubblica, è stata motivata dal Ministero ritenendo che i provvedimenti sopra indicati, riconoscono il servizio pre ruolo svolto nelle province di Trento esclusivamente per l'inserimento nelle graduatorie provinciali relative al personale ATA, e non di conseguenza per la domanda di mobilità. Tale condotta tuttavia risulta illegittima nonché contraria al principio di non discriminazione di cui all'art 3 della Cost. Difatti da quanto si deduce nella generica motivazione indicata dal Ministero a riscontro del reclamo proposto dal ricorrente, l'amministrazione ha ritenuto di dover valutare in modo differente gli anni pre ruolo svolti dal signor Condemi nella provincia di Trento, riconoscendo di conseguenza, a favore del ricorrente, un punteggio nettamente inferiore. E' di tutta evidenza l'ingiustizia e la disparità di trattamento posta



in essere dall'amministrazione nei confronti del ricorrente, solo per aver svolto alcuni anni di servizio nelle province di Trento. Difatti non si comprende per quale motivazione tali anni debbano essere inquadrati in modo differente (e peggiorativo) considerando che il servizio effettivo reso nelle scuole della provincia autonoma di Trento è del tutto pari al servizio reso nelle analoghe scuole del restante territorio nazionale e ciò in quanto trattasi di scuole statali a tutti gli effetti per la cui gestione lo Stato ha conferito delega alla provincia di Trento. Tuttavia la differenza di "gestione" non riguarda le mansioni o l'attività svolta negli istituti della provincia di Trento in quanto del tutto analoga a quelle svolte nelle scuole del restante territorio italiano, ma solo per quanto concerne il reclutamento dei docenti e/o personale amministrativo, di conseguenza non vi è una valida e logica ragione per la quale non sia legittimo considerare gli anni pre ruolo svolti in un istituto scolastico nella provincia di Trento come servizio prestato nel profilo di attuale competenza (visto che di fatto la mansione svolta è la medesima).

Sul punto, il Consiglio di Stato con parere decisorio n. 3233/2010 (doc. 11) ha difatti espresso un principio di diritto generale in merito al riconoscimento degli anni di servizio svolti negli istituti scolastici della provincia di Trento affermando che: *"le mansioni svolte negli istituti trentini sono omogenee a quelle prestate nel territorio italiano e per di più con rapporto d'impiego con lo Stato, e invero nessuna disposizione di legge prevede esplicitamente né che detto personale sia inquadrato in ruoli "speciali", né lo esclude*



dal partecipare a selezioni pubbliche indette per altre province". Il medesimo principio è stato richiamato sempre dal consiglio di Stato nel parere decisorio n. 1996/2018 (cfr doc. 9) emesso a seguito del ricorso al Presidente della Repubblica presentato, tra gli altri, dallo stesso ricorrente avverso l'ordinanza che escludeva il riconoscimento degli anni pre ruolo svolti negli istituti della provincia di Trento per quanto concerne l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti relative al personale ATA. Nulla vale quanto dedotto dal MIUR circa l'applicabilità di tale principio solo per l'inserimento in graduatoria e non per la domanda di mobilità. Il parere del consiglio di stato esprime un principio generale volto ad equiparare gli anni di servizio svolti nelle scuole delle province di Trento al servizio svolto in altri istituti scolastici ubicati nel territorio nazionale, in ragione del fatto che, a livello attività, competenza acquisita e mansione, alcuna differenza sussiste e deve sussistere in ragione del luogo di ubicazione dell'istituto scolastico. Ovviamente una condotta di tale tipo porterebbe, inequivocabilmente, a trattare situazioni del tutto analoghe in modo differente e ciò in palese violazione dell'art 3 della Costituzione e del relativo principio di non discriminazione. E' evidente pertanto che, seppur la fattispecie concreta è differente, in quanto il provvedimento del Consiglio di Stato riguarda l'inserimento in graduatoria, mentre la fattispecie oggetto di contenzioso, riguarda la valutazione dei titoli di servizio ai fini della domanda di trasferimento, il principio espresso dal Consiglio di Stato



possa applicarsi a ogni caso relativo al mancato, o differente, riconoscimento del servizio svolto negli istituti scolastici delle province autonome. Non si comprende infatti la motivazione per la quale l'amministrazione ha ritenuto non applicabile tale principio anche alle domande di trasferimento. E' chiaro inoltre che un trattamento di tale tipo possa generare, come meglio verrà argomentato nel paragrafo che segue, non solo un' incertezza sulla reale situazione giuridica del ricorrente, il quale, con decreto del MIUR si è visto riconoscere il corretto punteggio alla stregua del parere del Consiglio di stato, ma anche una violazione dello stesso principio di affidamento avendo il ricorrente, confidato nella decisione favorevole precedentemente espressa dagli organi competenti e il conseguentemente ed effettivo riconoscimento della posizione giuridica spettante.

II

SULL'ERRATA APPLICAZIONE DEL PUNTEGGIO IN RELAZIONE ALLA MOBILITA' 2020/2021 – ERRATO INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO PRE RUOLO -

Come già anticipato nel punto in fatto ed in narrativa, al momento della presentazione delle domande di mobilità provinciale e interprovinciale, il sig. Condemi, provvedeva correttamente ad indicare i 7 anni e 8 mesi di servizio pre ruolo all'interno dello spazio previsto al punto 3 della domanda come da Allegato E titolo I lettere B e B1),



inserendo quindi tale servizio negli anni di pre ruolo prestati presso la propria area di appartenenza.

Tale inserimento, originava dal precedente riconoscimento ottenuto non solo per mezzo del parere decisorio del Consiglio di Stato già esaminato in narrativa (cfr. doc. 9) e del conseguente D.p.r. del Presidente della Repubblica, ma anche dal successivo Decreto n. 0000683 del 13/03/2019 emanato dallo stesso AT di Verona, che, in accoglimento della decisione suesposta, inseriva il ricorrente nelle graduatorie provinciali permanenti con punti 39,00 (doc 12).

Successivamente, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie, al sig. Condemi venivano riconosciuti altri 11,50 punti per un totale di 50,50, e dunque con pieno riconoscimento dell'intero pre-ruolo prestato nel profilo di assistente amministrativo scolastico (cfr. doc. 10).

Come si evince dallo stesso decreto dell'At di Verona del 13 marzo 2019, il punteggio è stato attribuito sulla base del parere decisorio del Consiglio di Stato, che di fatto, affermava il principio di non discriminazione in relazione ai servizi prestati presso le istituzioni Trentine con rapporto di impiego con lo Stato, ritenendo l'esclusione di tali servizi totalmente illogica e priva di fondamento.

In relazione a tale pronuncia, difatti, a nulla vale quanto affermato nel riscontro al reclamo del sig. Condemi dal Miur – AT di Verona, ove si afferma che il Consiglio di



Stato si sia pronunciato favorevolmente unicamente *per l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti del personale Ata sulla base dei bandi per soli titoli finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato.*

Invero, se è pur vero che, l'originaria domanda posta al Consiglio di Stato verteva su tale materia, non è allo stesso modo vero che la pronuncia in oggetto sia priva di valenza generale e di portata equiparabile ad un principio di diritto generalmente applicabile.

Diversamente opinando si creerebbe una manifesta illogicità nell'applicazione del punteggio attribuibile a determinati servizi, oltre che una confusione su larga scala, non solo per il ricorrente ma anche per le stesse pubbliche amministrazioni che dovrebbero applicare punteggi diversi per il medesimo servizio a seconda delle graduatorie e/o mobilità da predisporre.

È ovvio che tale situazione sarebbe del tutto confusionaria e priva di logica organizzativa oltre che ledere innegabilmente un generale principio di affidamento del ricorrente, che da un lato si vede riconoscere il punteggio per il pre ruolo nella propria area di appartenenza, e dall'altro si vede riconoscere il medesimo servizio in modo totalmente differente senza alcuna ragionevole spiegazione.

Oltre a ciò si rileva che, nella risposta al reclamo, controparte riferisce genericamente che, ai fini della



mobilità, il servizio non è da considerarsi riconoscibile quale servizio prestato nell'area di appartenenza, bensì come servizio prestato genericamente presso Pubbliche Amministrazioni o Enti Locali; tuttavia, nell'affermare ciò, non fornisce alcuna motivazione sul punto, né specifica quali passaggi della nuova domanda di mobilità, e/o del CCNI mobilità, attestino tale circostanza.

Al contrario, la pubblica amministrazione si limita a richiamare le tabelle allegate al CCNI, significando che, alla luce di tale documento, i servizi prestati alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento debbano rientrare tra i titoli valutabili di cui al punto C dell'Allegato E tabella A punto 1.

Ebbene, da una semplice lettura delle tabelle allegate, non vi è alcun punto da cui si evinca una tale spiegazione, e nemmeno alcun punto che specifichi come i servizi prestati presso le scuole della provincia autonoma di Trento debbano inserirsi tra i servizi prestati genericamente presso *"pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici"*, e non, più correttamente tra i *"servizi non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile"* di cui al punto B delle medesime tabelle.

Tanto più che, i servizi pre ruolo del sig. Condemi, sono già stati riconosciuti dal predetto parere decisorio quali valevoli di inserimento nei servizi *"non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile"* e che pertanto la



Pubblica amministrazione, nel conteggio dei punti relativi alla mobilità e nella loro corretta collocazione, avrebbe semplicemente dovuto seguire sia quanto correttamente dichiarato dal sig. Condemi nella domanda e sia quanto deciso dal Consiglio di Stato e dal successivo D.p.r..

È di tutta evidenza che, se l'amministrazione avesse correttamente adempiuto, ad oggi il ricorrente, si troverebbe ad avere il punteggio di 184 pt. in luogo degli 8 punti per il pre ruolo attribuiti sia nella mobilità interprovinciale che nella mobilità provinciale. (che hanno portato nel complesso a soli 24 pt. base).

Difatti, inserendo i servizi all'interno nel punto B della domanda di mobilità, (che in base alle tabelle Allegato E, riconoscerebbe per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo, punti 2 per i trasferimenti a domanda), il sig. Condemi si sarebbe visto riconoscere 184 pt spettanti e calcolati partendo dai 7 anni e mesi 8 prestati nel pre ruolo e moltiplicando ogni mese svolto per n. 2 pt. (totale 92 mesi moltiplicati per n. 2 pt = 184).

Tanto premesso il signor Fabio Fortunato Condemi, come sopra rappresentato e difeso

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Verona, in funzione di giudice del lavoro, affinché fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e di discussione, respinta ogni contraria istanza, voglia accogliere le seguenti



CONCLUSIONI

-IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

-Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa, anche previa disapplicazione del CCNI mobilità *ratione temporis* applicabile, il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio di 184 pt. in luogo degli 8 pt effettivamente riconosciuti, valutando il servizio pre-ruolo prestato presso la provincia autonoma di Trento, quale servizio prestato sulla propria area di appartenenza e per effetto condannare il MIUR a porre in essere tutti i provvedimenti necessari e opportuni per il corretto inquadramento del suddetto servizio ai fini della mobilità 2020/2021;

- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente causa è esente dal pagamento dello stesso per la situazione reddituale del ricorrente.

IN VIA ISTRUTTORIA: SI PRODUCONO I SEGUENTI DOCUMENTI:

doc. 1) contratto a tempo indeterminato;

doc. 2) domanda mobilità provinciale

doc. 3) domanda mobilità interprovinciale Reggio Calabria

doc. 4) valutazione punteggio MIUR;



- doc. 5) reclamo;
doc. 6) riscontro reclamo;
doc. 7) C.C.N.I. e tabelle allegate;
doc. 8) ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica:
doc. 9) parere decisorio n. 1996 del 2018 Consiglio di
Stato;
doc. 10) graduatorie permanenti provinciali del 12.07.2019
doc. 11) parere decisorio Consiglio di Stato n. 3233/2010
doc. 12) decreto 0000683 del 13/03/2019;
doc. 13) Richiesta accesso agli atti indirizzi residenza
controinteressati;
doc. 14) Esenzione contributo unificato;
doc. 15) Procura alle liti.
Isola del liri, 27.07.2020

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Silvia Panzeri

Avv. Paolo Zinzi

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti



alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

- Ufficio scolastico regionale per il Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

- Ambito territoriale di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami



sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

- Ufficio scolastico regionale per il Veneto, in persona del legale



rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

- Ambito territoriale di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati;

stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Isola del Liri, 27 Luglio 2020

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Silvia Panzeri

Avv. Paolo Zinzi

